



COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

Verbale di deliberazione n. 9

del Consiglio comunale

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN FRAZIONE TILLY.

L'anno duemilaventisei ed il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE .

Sono presenti i signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Sì
2. GROSIACQUES Agostino - Assessore	Sì
3. AYMUNOD Daniel René - Assessore	Sì
4. DEMOZ Ivana - Assessore	Sì
5. GASPARD Alberto - Assessore	Sì
6. GENS Danilo - Assessore	Sì
7. DUFOUR Michael - Consigliere	No
8. GAROFALO Federica - Consigliere	Sì
9. HERBET Michelle - Consigliere	Sì
10. NICOLET Lorenzo - Consigliere	Sì
11. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Stefania SPAGNOLO con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

Deliberazione C.C. n. 9 del 29/04/2026

Oggetto : PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN FRAZIONE TILLY.

Il Consiglio Comunale

vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e in particolare l'art. 21 comma 2 lett. l) secondo cui rientra nelle competenze del Consiglio comunale l'adozione dei piani territoriali e urbanistici;

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta." e in particolare l'articolo 16- "*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG*";

richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta regionale n. 10854 del 29.12.1995 con cui è stato approvato il Piano regolatore generale vigente;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 13.06.2018 con cui è stato adottato il testo definitivo della variante sostanziale di adeguamento del PRG vigente alle norme della legge n. 11/1998 e al PTP;

richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2026 recante ad oggetto: "Piano Regolatore generale comunale. Adozione di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per la realizzazione di un parcheggio in frazione Tilly." con cui si è deliberato in sintesi:

1. *di adottare la variante non sostanziale al PRGC con cui si inserisce un'area destinata a servizi per la REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN FRAZIONE TILLY, come descritto negli elaborati a firma dell'architetto Luana Bordet (protocollo n. 868/2026 del 13.02.2026):*
 - *A - Relazione di variante rev01*
 - *B - Inquadramento e documentazione fotografica rev01*
 - *C- Rapporto preliminare rev01*
 - *D- Estratti cartografici, tavole prescrittive vigenti e di variante rev01*
 - *E- Estratti NTA e relazione di piano oggetto di modifiche rev01*

2. *di dare atto che la variante non sostanziale non è da assoggettare a Verifica Ambientale Strategia (VAS) come da provvedimento dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente n. 189, in data 19.01.2026;*
3. *di dare atto che tutte le osservazioni contenute nel provvedimento n. 189 del 19.01.2026 sono state recepite negli elaborati di variante;*
4. *di procedere con gli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 16 della l.r. 11/1998 ovvero, pubblicazione all'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, deposito in pubblica visione per quarantacinque giorni consecutivi, trasmissione della variante adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per le proprie osservazioni;*
5. *di prendere atto che chiunque avrà facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse sino allo scadere del termine dei quarantacinque giorni;*
6. *di inoltrare l'avviso di avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 11/2004;*
7. *di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L.R.11/2004, a seguito dell'approvazione della variante, si intenderà apposto il vincolo preordinato all'esproprio.*

richiamato l'articolo 16 comma 4 della l.r. 11/1998 secondo cui il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo disponendone se del caso i conseguenti adeguamenti;

dato atto che, con avviso del Sindaco protocollo n. 1150 del 27.02.2026, gli atti della deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2026 sono stati pubblicati all'albo pretorio online e sul sito istituzionale in pubblica visione per quarantacinque giorni consecutivi (dal 27.02.2026 al 13.04.2026);

dato atto, inoltre, che con nota protocollo n. 1146 del 27.02.2026 gli atti della deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2026 sono stati inoltrati alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni;

visto che, ad oggi, non sono pervenute agli atti del comune osservazioni nel pubblico interesse da parte di cittadini;

vista la nota trasmessa in data 16.04.2026 nostro protocollo numero 2144 da parte dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente -Dipartimento ambiente e territorio- Pianificazione territoriale che recita *"per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non si formulano osservazioni sulla variante adottata."*;

richiamata la legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, recante "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11" e in particolare gli artt. 8 (Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici) e 9 (Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici) secondo cui:

- ai commi 1 e 2 dell'art. 8 è stabilito che non possa procedersi all'espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato

all'espropriazione che si intende apposto quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio;

- al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 è stabilito che il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provveda a far sì che, all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inoltrata specifica comunicazione;

visto che con nota del 27.02.2026 (protocollo numero 1165) è stata data apposita comunicazione di avvio al procedimento all'unico proprietario delle aree interessate dalla modificazione, ai sensi del citato articolo 9 comma 3 della l.r. 11/2004 e che nei termini non sono pervenute osservazioni;

visto che, sussistendone i presupposti, può procedersi all'approvazione della Variante Non Sostanziale al Piano regolatore generale relativa alla realizzazione di un parcheggio in Frazione Tilly e composta dagli elaborati (*protocollo n. 868/2026 del 13.02.2026*):

- *A - Relazione di variante rev01*
- *B - Inquadramento e documentazione fotografica rev01*
- *C- Rapporto preliminare rev01*
- *D- Estratti cartografici, tavole prescrittive vigenti e di variante rev01*
- *E- Estratti NTA e relazione di piano oggetto di modifiche rev01*

richiamato, infine, l'articolo 16 commi 5 e 6 della l.r. 11/1998 secondo cui:

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata.

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento così come previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale vigente;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

delibera

1. di approvare la Variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 23.02.2026 con la quale viene inserita un'area destinata a servizi per la *REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN FRAZIONE TILLY*", come descritto negli elaborati agli atti istruttori e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (nostro protocollo n. 868/2026 del 13.02.2026);
2. di dare atto che gli atti della variante sono stati pubblicati per quarantacinque giorni all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che nei termini non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse;
3. di dare atto che l'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente -Dipartimento ambiente e territorio- Pianificazione territoriale "*per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori*" non ha formulato osservazioni sulla variante adottata;
4. di dare atto che, al proprietario delle aree interessate dalla modificazione, è stata data comunicazione di avvio al procedimento ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 11/2004 e che lo stesso proprietario non ha fatto pervenire osservazioni nei termini;
5. di dare atto che la variante non sostanziale diverrà efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione;
6. di dare atto che con l'efficacia degli atti di approvazione della variante non sostanziale che prevede la realizzazione dell'opera pubblica conseguirà l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della l.r. 11/2004;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dall'articolo 16 commi 5 e 6 della l.r. 11/1998.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
(F.to DUFOUR Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Stefania SPAGNOLO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Posizione n. 207

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 04/05/2026 al 19/05/2026 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Challand Saint Anselme, li _____

Il Segretario comunale
(Stefania SPAGNOLO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il sueseso verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 04/05/2026** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile
